

Bruxelles, 7 novembre 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0282 (NLE)**

**14044/17
ADD 1**

**AELE 79
EEE 53
N 51
ISL 46
FL 36
MI 785
ECO 65
INST 401**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	6 novembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	COM(2017) 640 final - ANNEX 1
----------------	-------------------------------

Oggetto:	ALLEGATO della proposta di Decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 640 final - ANNEX 1.

All.: COM(2017) 640 final - ANNEX 1

Bruxelles, 6.11.2017
COM(2017) 640 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della proposta di

Decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II
(Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. .../2017

del

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)
dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione¹.
- (2) La direttiva (UE) 2015/1535 abroga la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio², che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 1 (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo SEE è sostituito dal seguente:

"32015 L 1535: Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il termine "specificazione tecnica" comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE (Decisione del Comitato misto SEE n. 82/2002 del 25 giugno 2002³), così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;"
- b) all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, è aggiunto quanto segue:

¹ GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1.

² GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

³ Supplemento SEE n. 49 del 3.10.2002, pag. 22.

"Il testo integrale del progetto di regola tecnica notificato viene trasmesso nella lingua originale con traduzione integrale in una delle lingue ufficiali dell'Unione.";

c) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"La Commissione o gli Stati membri tramite la Commissione, da un lato, e l'Autorità di vigilanza EFTA o gli Stati EFTA attraverso l'Autorità di vigilanza EFTA, dall'altro, possono chiedere informazioni supplementari su un progetto di regola tecnica notificato.";

d) all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

"Le osservazioni degli Stati EFTA vengono trasmesse dall'Autorità di vigilanza EFTA alla Commissione sotto forma di una comunicazione unica coordinata e le osservazioni della Commissione e degli Stati membri vengono trasmesse dalla Commissione all'Autorità di vigilanza EFTA.";

e) l'articolo 6, paragrafi 3, 4, 5 e 6, non si applica."

Articolo 2

Il testo del punto 5i (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XI dell'accordo SEE è soppresso.

Articolo 3

Il testo della direttiva (UE) 2015/1535 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il comitato misto SEE
Il Presidente*

*I segretari
del comitato misto SEE*

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]